

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## IV LEGISLATURA

---

### 1<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno)

---

## VENERDÌ 19 GENNAIO 1968

(113<sup>a</sup> seduta in sede deliberante)

---

Presidenza del Vice Presidente **BISORI**

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE

« Rivalutazione della speciale elargizione a favore delle famiglie degli appartenenti alle Forze di polizia caduti vittime del dovere e del contributo funerario a favore dei familiari del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza deceduto in attività di servizio » (2549-Urgenza) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 1412, 1415, 1416, 1417 1418, 1419, 1420, 1421
AJROLDI, relatore . . . . .	1412, 1413, 1414, 1415 1418, 1419, 1420
AMADEI, Sottosegretario di Stato per l'interno . . . . .	1414, 1415, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421
BATTAGLIA . . . . .	1414, 1415, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421
BONAFINI . . . . .	1415, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421
CHABOD . . . . .	1419
FABIANI . . . . .	1413, 1414, 1419
GIRAUDO . . . . .	1414, 1415, 1419, 1420
SIBILLE . . . . .	1418, 1421
TUPINI . . . . .	1414
ZAMPIERI . . . . .	1419

« Modifica dell'articolo 2 della legge 12 aprile 1962 n. 185, recante norme per l'assistenza degli orfani caduti per causa di

servizio » (2577) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 1421, 1422
BARTOLOMEI, relatore . . . . .	1421

#### SUL PROCESSO VERBALE

PRESIDENTE . . . . .	1412
----------------------	------

---

La seduta è aperta alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Ajroldi, Bartolomei, Battaglia, Bisori, Bonafini, Chabod, D'Angelosante, De Michele, Fabiani, Giraudo, Jodice, Lessona, Giuliana Nenni, Preziosi, Sibille, Tupini e Zampieri.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Aimoni e Palumbo sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Gaiani e Germanò.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Amadei.

PREZIOSI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

### Sul processo verbale

**PRESIDENTE.** A titolo personale rilevo che, a proposito del mio intervento nella seduta dell'11 gennaio, nel verbale della stessa seduta il compendio delle mie dichiarazioni deve essere così modificato:

1) le parole da « prorogare » a « desuetudine » vanno sostituite con le altre « rimettere in moto un termine che presumibilmente scade a vuoto perchè relativo ad un precetto di troppo ardua applicazione pratica »;

2) la parola « breve » va sostituita con le altre « vicino a noi ».

Se non si fanno osservazioni, il processo verbale, con queste modificazioni, s'intende approvato.

(È approvato).

### Discussione e approvazione del disegno di legge: « Rivalutazione della speciale elargizione a favore delle famiglie degli appartenenti alle Forze di polizia caduti vittime del dovere e del contributo funerario a favore dei familiari del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza deceduto in attività di servizio » (2549-Urgenza)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Rivalutazione della speciale elargizione a favore delle famiglie degli appartenenti alle Forze di polizia caduti vittime del dovere e del contributo funerario a favore dei familiari del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza deceduto in attività di servizio ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

**AJROLDI, relatore.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, i sempre più ricorrenti episodi, preoccupanti e dolorosi di criminalità organizzata che persegue i propri fini delittuosi assicurandosi il profitto e l'impunità con qualunque mezzo ed anche a costo di mietere vittime, ha giustamente sollevato il problema di un più equo riconoscimento del sacrificio di coloro che, servendo esclusivamente il Paese, cadono vittime del dovere e comunque nell'adempimento del servizio.

Il disegno di legge in discussione, d'iniziativa governativa, intende, appunto, provvedere a riportare a livelli più congrui e aderenti alle esigenze del tempo presente, quelle elargizioni che vengono corrisposte alle famiglie degli appartenenti alle Forze di polizia caduti nella lotta contro la criminalità, nell'adempimento del loro dovere.

L'articolo 14 del regio decreto-legge 13 marzo 1921, n. 261, contenente provvedimenti a favore del Corpo degli agenti di investigazione istituito col precedente regio decreto 14 agosto 1919, n. 1442, istituì, per questo fine, un fondo di lire 500.000 nel bilancio del Ministero dell'interno per elargizioni non inferiori alle lire ottomila alle famiglie dei funzionari di pubblica sicurezza e delle forze armate di polizia, degli agenti, guardie di finanza e carabinieri vittime del dovere. Questa norma venne ampliata con l'articolo unico della legge 22 gennaio 1942, n. 181, pur restando ferma la somma prevista nel 1921, quindi 21 anni prima, stranamente disponendosi che le elargizioni non potessero essere superiori alla somma anzidetta: una disposizione che, veramente, non si comprende. Questa stessa disposizione estendeva i benefici alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale. La situazione venne ripresa in esame con un decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 22 luglio 1947, n. 836, che, nell'articolo unico, elevò l'elargizione ad una somma non superiore alle lire centomila; ma l'assetto attualmente esistente è dato dalla legge 10 febbraio 1953, n. 116, che ha ratificato il precedente decreto del Capo dello Stato, così commisurando le elargizioni: fino a 500.000 lire per le famiglie dei funzionari di pubblica sicurezza e forze armate di polizia; fino a 400.000 lire per le famiglie dei sottufficiali e fino a 300.000 lire per le famiglie degli agenti di polizia e delle Forze armate. Nella detta legge è stabilito che sia provveduto alla copertura a carico del bilancio dell'interno sia per la maggiore spesa di carattere continua-

tivo, sia per la concessione di eventuali arretrati come, appunto, prevedeva quella legge.

Il disegno di legge in esame apporta tre modifiche ai precedenti provvedimenti: una di carattere quantitativo, elevando le elargizioni di cui è detto a due milioni; l'altra di ordine sociale assai apprezzabile, che unifica la cifra per tutte le famiglie dei caduti, qualunque sia la qualifica e il grado, in modo da rendere eguale tributo di riconoscenza a tutti coloro che hanno sacrificato la vita per il pubblico bene e da assicurare alle loro famiglie, in ragione delle rispettive necessità, la possibilità di disporre, in attesa del trattamento pensionistico cui hanno diritto, di una somma che possa assicurare un minimo di disponibilità economica per le esigenze fondamentali del nucleo familiare. La terza modifica che si apporta con questo provvedimento è di ordine estensivo, al fine di comprendere nelle dette provvidenze anche le ispettrici e le assistenti femminili di polizia che esercitano le loro funzioni che sono pari a quelle degli altri beneficiati a mente della legge 7 dicembre 1959, n. 1083.

Il disegno di legge si occupa, poi, anche del contributo funerario a favore del personale delle Guardie di pubblica sicurezza deceduto in attività di servizio e che, attualmente, è previsto dall'articolo 286 del regolamento del Corpo, approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, in lire 8.000; beneficio esteso con decreto legislativo 16 febbraio 1948, n. 134, anche ai sottufficiali e graduati ed ora ai funzionari ed al personale femminile.

Esso, si osserva, compie una funzione diversa da quella dell'assegno corrisposto dall'ENPAS su istanza documentata degli interessati — che del resto è molto modesto in quanto, se non vado errato, si aggira sulle 25 mila lire — che debbono, quindi, sopportare l'onere di tutte le ingenti spese che la morte di un familiare comporta e solo successivamente, attraverso una documentazione non facile, riescono ad ottenere un parziale rimborso in sede di assicurazione. Viceversa, l'assegno che è disposto dall'articolo 286 serve per andare incontro alle immediate esigenze provocate dalla morte dell'agente e del sottufficiale. Il disegno di leg-

ge propone di elevare il contributo da 8.000 a 30.000 lire.

Questo è, sostanzialmente, il testo dei due articoli di cui il disegno di legge si compone e che provvede a detti due diversi doverosi adempimenti dei quali si è fatto eco lo stesso Senato e in particolare questa Commissione in occasione del parere sul bilancio di previsione per l'esercizio 1968.

Esso non comporta particolare indicazione di copertura, atteso che non sono previste decorrenze retroattive e l'eventuale maggior onere non è, allo stato, quantificabile e determinabile, tenendo presente che il fondo è stato previsto per l'esercizio in corso in lire 17 milioni, ben diversi dalle 500.000 lire del 1919. Semmai sarà il Governo, nella predisposizione del prossimo bilancio di previsione a stabilire se questa somma sia ancora idonea, oppure sia insufficiente.

F A B I A N I . Facciamoci l'augurio che vada tutta in economia!

A J R O L D I , *relatore*. Mi associo pienamente all'auspicio del collega Fabiani; ma purtroppo a questo mondo bisogna anche essere previdenti.

Aggiungo che la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso il seguente parere: « La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge n. 2549, comunica di non opporsi per quanto di sua competenza ».

Pertanto il relatore, esprimendo il suo avviso favorevole, raccomanda il presente disegno di legge all'approvazione della Commissione.

F A B I A N I . Faccio una sola osservazione: mi pare che questo contributo sia piuttosto modesto; va bene che per il caduto in servizio le spese funerarie sono a carico dello Stato, ma 30.000 lire sono ugualmente poche. D'altronde, poichè il rilievo finanziario di tutto il provvedimento è altrettanto modesto — per fortuna! — penso che potrebbe essere portato ad un livello più decente. Che cosa sono 30.000 lire, oggi?

A J R O L D I , *relatore*. Se il collega Fabiani consente, io, in verità, ho già spiegato questo punto. Premesso che le spese fu-

nerarie per i caduti in servizio sono quasi sempre a carico dello Stato, questo contributo ha il solo scopo di mettere la famiglia del deceduto in condizione di provvedere a quelle che sono le più spicciole ed immediate esigenze.

F A B I A N I . Ma trentamila lire sono un'elemosina!

A J R O L D I , *relatore*. Personalmente io non ho niente in contrario ad aumentare, però si tenga presente che questo è un contributo supplementare che riguarda la soddisfazione delle prime spese, perchè le spese funerarie sono sempre a carico dello Stato.

F A B I A N I . A parte il fatto che è facile rendersi conto delle condizioni in cui si può trovare una famiglia colpita da una disgrazia di questo genere, mi sembra che concedere un contributo di trentamila lire sia un'offesa alla miseria. Ho già fatto l'augurio, e lo riconfermo, che queste spese vadano in economia, ma, ammesso che gli eventi possano portare all'effettiva erogazione del contributo in esame, che cosa rappresenta qualche decina di migliaia di lire in più nel bilancio dello Stato? Quindi portiamo quella cifra ad una quantità almeno dignitosa.

T U P I N I . Almeno a 50.000 lire!

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Concordo con le osservazioni del senatore Fabiani, però faccio notare che non si può prevedere l'onere finanziario dipendente da certi eventi. Comunque, ritengo che un aumento da 30.000 a 50.000 lire del contributo possa essere accolto dal Ministero del tesoro senza difficoltà. Auguriamoci, come ha ben detto il senatore Fabiani, che non ce ne sia bisogno, ma purtroppo sappiamo che queste cose accadono.

G I R A U D O . Ritengo che far riferimento ad una cifra convenzionale non sia opportuno in questo caso, perchè anche portando il contributo a 50.000 lire nulla vieta che, da qui a tre o quattro anni, quella somma possa avere lo stesso valore delle

odierne ottomila lire, con il che ci troveremo di fronte ad una elargizione da ECA.

Ritengo preferibile, anche se lo sforzo economico sarebbe maggiore, fare riferimento ad un elemento obiettivo quale quello, per esempio, dell'ultima mensilità, cioè fissare un contributo raffrontato all'ultima mensilità percepita.

Questo mi sembra un criterio dignitoso, oggettivo. Come la tredicesima mensilità ha il compito di integrare lo stipendio in occasione della fine dell'anno, così nel verificarsi di un sacrificio tanto grande il contributo dovrebbe essere commisurato ad una mensilità.

B A T T A G L I A . Mi sembra che i senatori Giraud e Fabiani abbiano toccato un punto degno di essere posto ulteriormente in rilievo. Anzitutto invito a considerare se la dizione dell'articolo 2 del disegno di legge in esame sia esatta o no. Premesso che non v'è dubbio sul fatto che le spese funerarie in eventi luttuosi del genere sono a carico dello Stato, il contributo di cui all'articolo 2 non è concesso per « le spese funerarie » (le quali sono costituite dalla bara e da quant'altro necessario in caso di decesso), quanto piuttosto per « le spese di primo lutto ».

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Nei testi delle leggi precedenti è usata la stessa dizione.

A J R O L D I , *relatore*. D'altra parte, per accogliere la tesi del senatore Battaglia occorrerebbe modificare il testo dell'articolo 286 del regolamento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, la qual cosa non è evidentemente possibile.

B A T T A G L I A . Nei casi di decesso noi avvocati siamo soliti distinguere, secondo una corrente dizione, tra spese di ultima malattia, spese funerarie e spese di primo lutto. Ciò vale, ad esempio, per le successioni.

Ciò premesso, a me sembra che un contributo di sole 30.000 lire sia veramente avvilente giacchè tale cifra non è sufficiente neppure

re ad acquistare il vestito nero per chi usa ancora portare il lutto. Ecco perchè ritengo che abbia ragione il senatore Giraud quando sostiene la necessità di ancorare la misura del contributo ad un elemento che si adegui al costo della vita come lo stipendio. Oggi 30.000 o 50.000 lire potrebbero anche essere sufficienti a sostenere le spese di primo lutto, ma in un futuro più o meno prossimo potrebbero risultare insufficienti o addirittura eccessive. Se poi la misura di una mensilità dovesse sembrare troppo elevata, potremmo anche ripiegare su mezza mensilità; l'importante è che vi sia un ancoraggio ad un elemento che si adegui automaticamente al costo reale della vita.

In tal senso riterrei opportuno modificare l'articolo 2 del provvedimento.

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Con una simile modificazione, però, il disegno di legge dovrebbe tornare alla Commissione finanze e tesoro per un nuovo parere.

B A T T A G L I A . La stessa cosa avverrebbe aumentando la misura del contributo da 30.000 a 50.000 lire.

Quando noi parliamo di stipendio, vogliamo dire che la misura del contributo non deve essere fissa, ma adeguata e rivalutata in dipendenza della situazione economica del momento.

B O N A F I N I . Ed una rivalutazione viene appunto disposta con il disegno di legge in discussione il quale porta la misura del contributo dalle attuali 8.000 lire a 30.000.

P R E S I D E N T E . In base al secondo comma dell'articolo 2 il contributo viene corrisposto non soltanto alle guardie, ma anche ai funzionari di pubblica sicurezza, alle ispettrici, alle assistenti di polizia e agli ufficiali del Corpo. Pertanto disporre un agguancio allo stipendio significherebbe dare al provvedimento un'ulteriore espansione.

G I R A U D O . È una questione di dignità. In simili tristi circostanze può lo

Stato fare la pietosa figura di trovarsi al di sotto del trattamento che certamente un qualsiasi industriale privato riserverebbe ad un operaio caduto sul lavoro?

B O N A F I N I . Sul *quantum* siamo perfettamente d'accordo, purchè si tratti di una cifra fissa ed unica.

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo non sarebbe contrario ad accettare un emendamento tendente ad elevare la misura del contributo nelle spese funerarie di primo intervento alla cifra corrispondente ad una mensilità di stipendio, la qual cosa mi parrebbe anche giusta. Richiamo però l'attenzione degli onorevoli commissari sulla necessità che ne deriverebbe di rinviare il provvedimento alla Commissione finanze e tesoro.

A J R O L D I , *relatore*. Se il rappresentante del Governo è favorevole alla modificazione, non sarà certamente contrario il relatore. Tuttavia a me sembra che la questione si ponga nei termini seguenti. La *mens legis*, cioè il principio ispiratore del disegno di legge, è che di fronte alla morte per causa di servizio — tanto più se derivata dalla lotta contro la criminalità e le manifestazioni più clamorose di questa — vi debba essere un unico trattamento, sia che si tratti di un generale o di un allievo agente assunto in servizio il giorno precedente all'evento luttuoso. Per tale motivo l'articolo 1 — il quale rappresenta il punto fondamentale del provvedimento, mentre l'articolo 2 non è altro che un accessorio, il quale, in ultima analisi, potrebbe anche scomparire — stabilisce che le elargizioni siano elevate alla misura unica di lire 2 milioni, elargizioni — sia ben chiaro — che non sanano la situazione, ma servono a porre le famiglie più disagiate nella condizione di poter attendere la liquidazione delle pensioni privilegiate indirette. Questa e non altra è la chiarissima *mens* del legislatore.

Ciò premesso, posso essere d'accordo che la misura del contributo per le spese funerarie (le quali, poi, come diceva il senatore Battaglia sono quelle di primo lutto, giac-

chè i funerali generalmente vengono assunti a carico dello Stato) stabilita all'articolo 2 del disegno di legge in 30.000 lire, possa essere insufficiente e che quindi sia giusto arrivare a un *plafond* più decoroso e più presentabile.

La cifra, però, deve essere sempre fissa e non proporzionale, giacchè in tal caso sposteremmo tutto il ragionamento precedente, senza considerare che se la famiglia del generale non avrà certo bisogno del contributo di 30 mila lire per comprarsi il vestito da lutto, il contributo, per converso, — e ancor meglio se sarà elevato a 50 mila lire — potrà essere addirittura necessario per la famiglia di un povero agente. Ne deriva che la misura del contributo (il quale è di carattere assolutamente marginale, essendo previsto in un articolo del regolamento del Corpo riguardante solo le guardie ed i graduati ed oggi esteso anche agli ufficiali e alle ispettrici di polizia) deve essere necessariamente forfettaria. Agganciandola ad una retribuzione, il problema assumerebbe una tale complessità che non solo il provvedimento dovrebbe essere rinviato alla 5<sup>a</sup> Commissione, ma probabilmente il Ministero del tesoro vorrebbe vederci chiaro e compiere studi in proposito giacchè non si tratterebbe più di un rimborso, come tale forfettario, ma atterrebbe al più complesso aspetto della retribuzione.

Ora, mi chiedo, ci conviene, in questo momento, porre una questione simile? Per conto mio sono più che favorevole all'aumento da 30.000 a 50.000 lire del contributo per le spese funerarie, ma penso che ci convenga attuarlo soltanto se il disegno di legge non dovrà essere di nuovo trasmesso alla Commissione finanze e tesoro per il parere. Se poi ci orientassimo verso una modifica più sostanziale, come quella che è stata qui preannunciata, allora è chiaro che dovremmo comunque sospendere i nostri lavori in attesa di un nuovo parere della Commissione finanze e tesoro. Giustamente il senatore Sibille ha ricordato che, quando si verificano eventi come quelli previsti dal disegno di legge in discussione, non vi è soltanto l'intervento del legislatore, ma si instaura una gara di solidarietà da parte di amici e cono-

scenti. Il contributo che lo Stato dà rappresenta una specie di pronto intervento per le spese più urgenti di primo lutto, per le immediate necessità, che normalmente si avvertono per i familiari dei militari di grado meno elevato, anche se non è certo da escludere che pure talune famiglie di ufficiali possano trovarsi in un certo stato di necessità. Ecco, per queste considerazioni, sono dell'avviso che la soluzione più opportuna al momento sia quella di rimanere ancorati a una misura forfettaria del contributo per le spese funerarie. Ad ogni modo, mi rimetto al Presidente.

**P R E S I D E N T E .** Per parte mia non posso che ricordare agli onorevoli colleghi il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 72 del Regolamento del Senato: « Gli emendamenti, che importino aumento di spese o diminuzione di entrate, debbono essere trasmessi, appena presentati, anche alla Commissione finanze e tesoro perchè esprima il suo parere ». Ciò premesso, è evidente che, se viene formalmente presentato l'emendamento tendente a portare da 30.000 a 50.000 lire la misura del contributo nelle spese funerarie di cui all'articolo 2 del disegno di legge in esame, occorre sospendere la discussione e trasmettere l'emendamento stesso alla Commissione finanze e tesoro, al massimo augurandoci che essa ci faccia pervenire entro pochi giorni il suo parere così da consentirci, la settimana prossima, di riprendere e concludere l'*iter* del provvedimento a favore delle famiglie degli agenti di polizia vittime del dovere e del contributo funerario per i familiari del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza deceduti in attività di servizio.

Mi sono poi fatto premura di farmi portare il regolamento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, per cercar di capire con esattezza di che cosa ci stiamo occupando quando parliamo di contributo nelle spese funerarie per il personale del Corpo deceduto in attività di servizio. Ebbene, ad un certo punto dell'articolo 286 di tale regolamento si dispone: « Le spese per i funerali sono, fino alla concorrenza della somma di lire 300 » (allora, ovviamente), « a carico del

Ministero, il quale vi fa fronte con i fondi risultanti dalle economie sul capitolo riguardante spese per il personale ». Dopo di che mi sembra che il Governo non potesse far altro che richiamarsi alla vigente disposizione per modificare la misura del contributo.

BATTAGLIA. A mio avviso, il concetto informatore dell'articolo 286 del regolamento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è completamente diverso da quello dell'articolo 2 del disegno di legge in esame. Perciò dobbiamo eliminare, nel provvedimento di cui ci stiamo occupando, il richiamo a quel regolamento.

PRESIDENTE. Il finanziamento per il contributo nelle spese funerarie per il personale di pubblica sicurezza avviene in base alle norme del decreto legislativo 16 febbraio 1948, n. 134; noi non possiamo modificare un regolamento vigente, emanato dal Governo. Noi possiamo soltanto elevarlo o no la misura del contributo.

BATTAGLIA. L'articolo 286 del regolamento da lei letto, signor Presidente, riguarda le spese funerarie per un qualsiasi agente di pubblica sicurezza sostenute dallo Stato, sia pure fino alla concorrenza di una determinata cifra. Oggi invece le spese funerarie vengono totalmente sostenute dallo Stato per coloro che decedono per cause di servizio.

PRESIDENTE. Non cadiamo in equivoci: il contributo nelle spese funerarie vien concesso per il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza deceduto in attività di servizio, non per cause di servizio.

AMADEI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Deceduto mentre è in servizio, ossia non in quiescenza, per qualsiasi causa, anche per malattia, non solo per eventi tragici.

BATTAGLIA. Io sostengo che, nel caso in cui le spese funerarie vengano sostenute per quegli agenti ai quali in questo momento ci riferiamo, non scatta il dispositivo

dell'articolo 286 del regolamento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, quindi dell'articolo 2 in esame.

PRESIDENTE. E perchè no? L'articolo 2 afferma esplicitamente che per ogni agente in attività di servizio che muoia viene corrisposto ai familiari un contributo nelle spese funerarie.

BATTAGLIA. Sì, però sino alla concorrenza della misura che ella ha rilevato leggendo il disposto dell'articolo 286 del regolamento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

PRESIDENTE. « Fino alla concorrenza... di lire 300 », secondo l'articolo 286, il Ministero sostiene la spesa per i funerali. Quella misura fu già una volta modificata e il disegno di legge propone ora di elevarla ulteriormente.

BATTAGLIA. Quello che sollevo io è un altro problema; dico che per le Guardie di pubblica sicurezza decedute in attività di servizio non è previsto il funerale a carico dello Stato. Invece è previsto per gli agenti che cadono vittime del dovere.

PRESIDENTE. Per questi ultimi il Ministero dispone caso per caso.

BONAFINI. Vorrei pregare il rappresentante del Governo, se può, di illustrarci le finalità dell'aumento fino a 30.000 lire della misura del contributo nelle spese funerarie.

AMADEI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Per fronteggiare la svalutazione della moneta.

BONAFINI. D'accordo; io volevo sapere se il significato delle 30.000 lire odierne è lo stesso che si attribuiva alle 300 iniziali; se, cioè, la cifra di 30.000 corrisponde alle esigenze e alle preoccupazioni per cui si è ritenuto di fissarla in tale misura.

AMADEI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Le 30.000 lire di oggi corri-

spondono molto relativamente a certe esigenze e a certe preoccupazioni, come del resto molto relativamente vi corrispondevano le 300 lire di un tempo.

A J R O L D I , *relatore*. Possiamo dire che la misura del contributo è di circa un terzo delle necessità.

B O N A F I N I . Sono d'accordo con il senatore Ajroldi, il quale sostiene l'opportunità di rimanere nell'ambito di un *quantum* fisso per il contributo nelle spese funerarie. Ritengo soltanto che si debba esaminare la possibilità di elevarlo ad una misura più adeguata alle effettive esigenze.

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo non è affatto contrario ad un emendamento che aumenti da 30.000 a 50.000 lire la misura del contributo nelle spese funerarie per il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza deceduto in attività di servizio; anzi, sarebbe disposto ad accettare anche un aumento maggiore. Comunque, se vogliamo fermarci a 50.000 lire facciamolo pure, tanto più che mi sembra non occorra sentire il parere della Commissione finanze e tesoro in quanto nel disegno di legge in esame non si pongono problemi di copertura: difatti non sono indicate fonti di copertura per i contributi elevati a 30.000 lire e per lo stesso motivo ritengo non sia necessario indicarli se la misura del contributo, anzichè di 30.000, sarà di 50.000 lire. Se, invece, dovessimo comunque attendere il parere della Commissione finanze e tesoro, sottolineo il ritardo che subirebbe l'*iter* del provvedimento.

P R E S I D E N T E . La Presidenza del Senato ha rimesso il disegno di legge alla Commissione finanze e tesoro. La 5<sup>a</sup> Commissione ha comunicato di non opporsi, per quanto di sua competenza, all'ulteriore *iter* del provvedimento; ma ciò vale per il testo in esame. Se, invece, si propone di modificarlo con emendamenti che importano aumento di spesa o diminuzione di entrata, dobbiamo chiedere un ulteriore parere alla Commissione finan-

ze e tesoro. È evidente che un aumento della misura del contributo può essere attuato soltanto attraverso un emendamento; ma nel momento stesso in cui tale emendamento dovesse essere presentato, dovrei sospendere la discussione e trasmettere la proposta alla Commissione finanze e tesoro, chiedendo un nuovo parere, con l'augurio che esso sia favorevole e che ci venga comunicato rapidamente.

B A T T A G L I A . La Commissione finanze e tesoro non potrà che ripetere la sua non opposizione all'ulteriore corso del provvedimento.

P R E S I D E N T E . Ma noi avremo ottemperato alle norme del Regolamento. Invece, se dovessimo modificare la misura del contributo senza chiedere il parere della Commissione finanze e tesoro, potremmo incontrare delle obiezioni da parte della Presidenza, la quale potrebbe non trasmettere il messaggio all'altro ramo del Parlamento.

S I B I L L E . In un paio di giorni la Commissione finanze e tesoro può benissimo darci il suo nuovo parere.

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Richiamo l'attenzione della Commissione sulle conseguenze che deriverebbero dalla mancata, rapida approvazione del disegno di legge da parte dei due rami del Parlamento. Un disegno di legge la cui portata precipua è rappresentata dalla elevazione alla misura unica di 2.000.000 di lire delle elargizioni a favore delle famiglie dei funzionari di pubblica sicurezza, ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle forze armate di polizia caduti per cause di servizio.

S I B I L L E . Sono convinto che, comunque, potremo approvare il disegno di legge entro la prossima settimana: si tratterà, per il nostro Presidente, di adoperarsi un po' per ottenere rapidamente il nuovo parere della Commissione finanze e tesoro. Infatti, credo che tale Commissione non solleverà

obiezioni: dopo tutto si tratta di una previsione di spesa che riguarda ben poche persone.

A J R O L D I , *relatore*. In effetti non dovrebbero essere molti i destinatari del provvedimento.

C H A B O D . Pochi, se ci si riferisce all'articolo 1, ma non è così se si sposta l'esame all'articolo 2.

G I R A U D O . Chiedo scusa, ma ero caduto anch'io nell'equivoco che è stato chiarito dall'onorevole Presidente. Ossia, ritenevo che anche la misura del contributo per spese funerarie riguardasse i familiari degli agenti caduti per cause di servizio ed era per tale motivo che ritenevo irrisoria la cifra di 30.000 lire. Comunque, sono sempre perplesso sulla opportunità di un contributo fisso anzichè agganciato al trattamento economico, nella misura di una mensilità o di mezza mensilità. Certo è che da 30.000 a 50.000 lire la differenza è lieve e se si tratta di fare presto, soprattutto per assicurare l'entrata in vigore delle norme contenute nell'articolo 1 del disegno di legge in esame, penso si possa anche approvare il provvedimento senza modificarlo.

C H A B O D . Approviamolo nel testo in esame assieme ad un ordine del giorno.

A J R O L D I , *relatore*. Anche questa è una soluzione: con l'ordine del giorno potremo invitare il Governo a rivedere le disposizioni dell'articolo 286 del regolamento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in ordine al contributo nelle spese funerarie.

B A T T A G L I A . Perchè dovremmo ripiegare su un ordine del giorno, che ha valore molto relativo, quando possiamo tranquillamente emendare l'articolo 2?

P R E S I D E N T E . Il rischio è rappresentato dal fatto che la prossima settimana non si possa tenere seduta e, quindi, concludere l'esame del disegno di legge.

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Quello che è interessante nella legge è l'articolo 1: non vorrei che per questo emendamento fosse ritardata l'approvazione del disegno di legge. Non vi è molta differenza tra 30.000 e 50.000 lire.

F A B I A N I . Mi sembra che lo Stato concedendo 30 mila lire ci rimetta di dignità, oggi che ci vergognamo di dare 100 lire di elemosina.

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono denari che servono per le prime spese: fiori, corone, eccetera, non si tratta di una liquidazione.

P R E S I D E N T E . Faccio presente alla Commissione che insistendo nella presentazione di un emendamento che importi un aumento di spesa, ai sensi del quarto comma dell'articolo 72 del Regolamento, dovrò trasmettere alla Commissione finanze e tesoro il testo dell'emendamento, sospendendo pertanto la discussione dell'articolo in questione.

C H A B O D . Difficilmente la prossima settimana avremo possibilità di ritornare sull'argomento.

Z A M P I E R I . Sarei favorevole a che fosse mantenuto l'articolo così com'è, perchè altrimenti non si sa quando e come potremo arrivare ad approvare il disegno di legge.

B O N A F I N I . Si presenta anche un altro problema. Il Ministero del tesoro deve provvedere a finalità immediate, si parla di una spesa di un centinaio di miliardi, e non credo sia disposto a prendere in considerazione la nostra proposta, per quanto modesta possa essere.

F A B I A N I . Ad ogni modo, noi proponiamo all'articolo 2 un emendamento tendente a sostituire, nel primo comma, le parole: « viene elevata a lire 30 mila » con le

altre: « viene elevata ad una mensilità dell'ultimo compenso percepito ».

**G I R A U D O**. Poichè sono stato, forse, la causa di questo emendamento, rivolgo preghiera agli onorevoli proponenti di ritirarlo se vogliamo approvare il disegno di legge. Il principio, nella erogazione del contributo, era di far riferimento allo stipendio: orbene, se si vuole fare riferimento allo stipendio, deve chiedersi il parere della Commissione di finanza, la quale impiegherà molti giorni a rispondere, provocando un irrimediabile ritardo.

**B O N A F I N I**. Non siamo favorevoli all'emendamento per una somma di considerazioni relative alla esistenza di situazioni contingenti che il Ministero del tesoro deve affrontare.

**A M A D E I**, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono contrario all'emendamento perchè risulta poco chiaro, e per il ritardo che ne deriverebbe alla approvazione del disegno di legge a seguito di quanto prospettato or ora dall'onorevole Presidente.

**A J R O L D I**, *relatore*. Anche io mi dichiaro contrario.

**P R E S I D E N T E**. I senatori Fabiani e Battaglia insistono nel presentare l'emendamento?

**B A T T A G L I A**. Insistiamo.

**P R E S I D E N T E**. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art 1

Le elargizioni previste dall'articolo 14 del regio decreto 13 marzo 1921, n. 261, modificato con la legge 22 gennaio 1942, n. 181 e col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 luglio 1947, n. 836 ratificato con

modifiche dalla legge 10 febbraio 1953, n. 116, a favore delle famiglie dei funzionari di pubblica sicurezza, degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa delle Forze armate di polizia vengono elevate alla misura unica di lire 2.000.000.

La disposizione di cui al primo comma del presente articolo si applica anche a favore delle famiglie delle ispettrici e delle assistenti di polizia.

(È approvato).

#### Art. 2.

La misura del contributo nelle spese funerarie per il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza deceduto in attività di servizio, previsto dall'articolo 286 del vigente regolamento del Corpo, modificato con decreto legislativo 16 febbraio 1948, n. 134, viene elevata a lire 30.000.

Il contributo di cui al primo comma del presente articolo è corrisposto anche alle stesse condizioni in caso di decesso dei funzionari di pubblica sicurezza, delle ispettrici, delle assistenti di polizia e degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

I senatori Fabiani e Battaglia propongono a questo articolo un emendamento tendente a sostituire, nel primo comma, le parole: « viene elevata a lire 30 mila » con le altre: « viene elevata ad una mensilità dell'ultimo compenso percepito ».

Comunico alla Commissione che, a norma dell'articolo 72 del Regolamento, poichè l'emendamento comporta un aumento della spesa, esso deve essere trasmesso alla Commissione finanze e tesoro per il prescritto parere.

**A J R O L D I**, *relatore*. Ritengo che non sia necessario trasmettere l'emendamento. Anche in occasione della discussione di altri disegni di legge, analoghi emendamenti sono stati approvati o respinti dalla Commissione competente per materia, senza necessità di ricorrere al parere della 5ª Commissione. In caso contrario si è notato che l'iter di un disegno di legge potrebbe venir bloccato

semplicemente con una proposta di aumento di spesa.

**S I B I L L E .** Ritengo che il problema potrebbe porsi in caso di approvazione di siffatti emendamenti, ma quando sull'emendamento si dichiarano immediatamente contrari sia il Governo che la maggioranza della Commissione, non è più necessario chiedere il parere della Commissione finanze e tesoro.

**B A T T A G L I A .** L'articolo 72 del Regolamento dice che l'emendamento deve essere trasmesso al momento della presentazione...

**B O N A F I N I .** Sono del parere che si passi immediatamente alla votazione dell'emendamento.

**A M A D E I ,** *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Anch'io ritengo che si possa procedere alla votazione dell'emendamento senza trasmetterlo alla 5<sup>a</sup> Commissione.

**P R E S I D E N T E .** Mi rimetto alla decisione verso cui propende la maggioranza della Commissione. Metto, pertanto, ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Fabiani e Battaglia, di cui ho già dato lettura.

*(Non è approvato).*

Metto ai voti l'articolo 2.

*(È approvato).*

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

*(È approvato).*

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 2 della legge 12 aprile 1962, n. 185, recante norme per l'assistenza degli orfani dei caduti per causa di servizio » (2577) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 2 della legge 12 aprì-

le 1962, n. 185, recante norme per l'assistenza degli orfani dei caduti per causa di servizio », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

*Articolo unico.*

All'articolo 2 della legge 12 aprile 1962, n. 185, recante norme per l'assistenza degli orfani dei caduti per causa di servizio, è aggiunto il seguente comma:

« Non si fa luogo all'integrazione di cui al precedente comma nei casi in cui del consiglio di amministrazione dell'ente prescelto facciano già parte uno o più rappresentanti dell'Unione nazionale mutilati per servizio ».

**B A R T O L O M E I ,** *relatore.* Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la legge 12 aprile 1962, n. 185, ha attribuito al Ministero dell'interno il compito di dare assistenza agli orfani dei caduti per causa di servizio. Infatti l'articolo 2 incarica il Ministero stesso di determinare i modi per attuare tale compito, prevedendo, nello stesso tempo, la facoltà che tale servizio sia affidato, sotto la vigilanza sempre del Ministero dell'interno, ad un ente assistenziale. Del Consiglio di amministrazione di un simile ente fa parte un membro nominato dal Ministro dell'interno su una terna proposta dall'Unione nazionale mutilati per servizio. Il Ministero interessato si è avvalso di questa facoltà devolvendo all'Opera nazionale invalidi di guerra, con una convenzione che reca la data del 12 luglio 1963, gli interventi assistenziali concreti nei confronti degli orfani dei caduti per servizio.

Conseguentemente il dicastero in parola ha provveduto a nominare, nel Consiglio di amministrazione dell'Opera, un terzo rappresentante dell'Unione nazionale mutilati per servizio. È da notare, infatti, che nel predetto consesso, a norma delle disposizioni istitutive dell'Ente (articolo 5 del decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, modificato dall'articolo 1 della legge 12 novembre 1964, n. 1242) due membri sono già designati dall'Unione mutilati per servizio. L'Ope-

ra nazionale invalidi di guerra ha, per altro, prospettato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, la quale ha a sua volta interpellato in proposito il Consiglio di Stato, la tesi per cui la norma dell'articolo 2 della richiamata legge del 1962 debba operare solo quando nell'amministrazione dell'Ente chiamato ad espletare il servizio assistenziale non sia già rappresentata la predetta Unione. Il Consiglio di Stato, con parere del 27 ottobre 1965, n. 2284, pur disattendendo sul piano formale l'interpretazione auspicata dall'Ente, ha tuttavia rilevato che sarebbe più logico prescindere dalla integrazione prevista dal menzionato articolo 2, ove all'amministrazione dell'ente prescelto per l'assistenza agli orfani già partecipassero uno o più rappresentanti dell'Unione. Tale considerazione è stata fatta presente dal Consiglio di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Di conseguenza si è

ravvisata la necessità di promuovere un'iniziativa legislativa intesa a modificare il citato articolo 2 della legge n. 185 del 1962; quella stessa che, già approvata dalla Camera dei deputati, oggi il relatore si permette di sottoporre all'attenzione dei senatori della 1<sup>a</sup> Commissione, caldeggiandone l'accoglimento.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

*(È approvato).*

*La seduta termina alle ore 11.*

---

**Dott. MARIO CARONI**

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari